

(N. 1290-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro e *ad interim* del Bilancio

di concerto col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1950

Norme in materia di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme da seguire nella determinazione delle requisizioni da parte dello Stato per scopi bellici di beni, merci e servizi di privati e nella loro liquidazione furono fissate all'inizio dell'ultimo conflitto con il regio decreto-legge 14 gennaio 1940, n. 1741.

Nei nove capitoli e nei 102 articoli della legge furono definiti i beni requisibili, gli oggetti della requisizione, le autorità competenti a requisire (militari), la procedura da seguire, i casi di requisizioni nella zona di operazioni, la liquidazione del pagamento di indennità (giusta, senza indugio, ai prezzi di mercato determinati dai consigli provinciali delle corporazioni

o ai prezzi correnti del luogo), le formalità della riconsegna, la procedura dei ricorsi presso un organo giurisdizionale e le norme transitorie.

In questo decreto-legge non furono però, e non lo potevano, essere previste requisizioni da parte di forze armate alleate; cosicchè, quando forze armate alleate occuparono il territorio nazionale, il Ministero della guerra, d'accordo con esse e con il Ministero delle finanze, istituì appositi « Uffici di requisizione » per gli immobili (fabbricati e terreni) necessari alle forze di occupazione. Tali uffici che arrivarono al numero di 19, applicarono agli effetti delle indennità di requisizione le norme ed i criteri di sti-

ma previsti dalla legge 18 gennaio 1940, n. 1741, che disciplina le requisizioni italiane.

Con l'articolo 76 del trattato di pace venne fatto obbligo al Governo italiano di corrispondere una equa indennità per servizi e forniture alle persone, che le avessero prestate, e per danni provenienti da requisizioni o da azioni non di combattimento, cagionati dalle forze armate alleate.

Al fine di facilitare l'adempimento di questo impegno gli alleati effettuarono delle compensazioni con alcuni loro crediti, concordati, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, con l'articolo 1 del *Memorandum* d'intesa (Accordo Lombardo) firmato a Washington il 14 agosto 1947.

A causa di questi precedenti la materia in oggetto venne avulsa e dal problema generale dei danni di guerra e da quella delle requisizioni, di cui al predetto regio decreto-legge 15 gennaio 1940, n. 1741, e fu disciplinata con il regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, che autorizza il Ministero del tesoro a provvedere al pagamento delle indennità predette per mezzo di uffici centrali e periferici.

Restavano tuttavia in attività gli « Uffici di requisizione », sopra ricordati, gerarchicamente dipendenti dal Ministero della difesa.

L'applicazione di questo decreto legislativo dimostrò però notevoli inconvenienti; tali da intralciare specialmente il regolare funzionamento delle liquidazioni dei danni da requisizione. Ne è prova il fatto che risultano disponibili attualmente ben 29 miliardi di lire, già stanziati e impegnati a questo scopo nei bilanci precedenti; cosicchè, mentre nei bilanci di previsione 1947-48 e 1949-50 furono stanziati 20 miliardi per anno, si ritenne opportuna una riduzione del capitolo a 12 miliardi nel bilancio 1949-50 (capitolo 467), e la sua soppressione provvisoria nel bilancio 1950-51, appunto in seguito all'accumulo di disponibilità.

L'erogazione per pagamento di indennizzi seguì il seguente ritmo:

Esercizio	1944-45	lire	1.788.733.000
»	1945-46	»	37.037.058.000
»	1946-47	»	10.502.552.000
»	1947-48	»	25.497.834.000
»	1948-49	»	31.050.210.000
»	1949-50	»	11.952.954.000
Totale	. . .	lire	117.829.341.000

Dimostrazioni ulteriori di inconvenienti sono ancora le lamenteanze numerose degli interessati e la presentazione di un progetto di legge (n. 740 del 30 novembre 1949) da parte del collega senatore Longoni, il quale proponeva sostanzialmente che le requisizioni alleate e i danni da requisizioni alleate fossero accertati e liquidati secondo le norme contenute nel regio decreto-legge 18 agosto 1940, n. 1741; norme che risultarono però malamente applicabili specialmente per i danni.

Questo progetto di legge Longoni, presentato all'esame della Commissione il 20 dicembre 1949, fu rinviato, avendo il Sottosegretario al tesoro, dichiarato che il Ministero aveva già presentato al Consiglio dei ministri un nuovo progetto in materia.

I difetti principali del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451 risultarono i seguenti:

1) una eccessiva complessità delle norme e una indeterminatezza, sia dei titoli per i quali l'indennizzo è dovuto, sia dei criteri da seguire nella determinazione dell'ammontare degli indennizzi;

2) il dubbio, originato dalla dizione dell'articolo 2, comma primo, sulla possibilità di effettuare i pagamenti per mezzo della procedura prevista; infatti la Corte dei conti sollevò difficoltà per la registrazione degli ordini di accreditamento a favore di funzionari di altra amministrazione statale, delegati a questo servizio;

3) i notevoli ritardi nell'espletamento delle migliaia di pratiche, causati dalla richiesta obbligatoria del parere preventivo del Comitato per gli indennizzi da liquidare dal Ministero per danni derivanti da requisizioni e da investimenti (articolo 5). (Dal 1946 al 1950 il Comitato riuscì ad esaminare solo 1288 pratiche);

4) l'anormalità per cui questo Comitato ha ora funzioni in effetto giurisdizionale, ora di carattere consultivo;

5) la ulteriore mole di lavoro, assegnata a questo Comitato, derivante dalla competenza di « dare parere circa la determinazione degli indennizzi su merci e cose requisite dagli alleati, per i quali, per cause varie, non si è potuto determinare il prezzo degli organi tecnici, di cui al n. 2 dell'articolo 2 ».

I difetti sopraelencati fecero ritenere insufficiente la proposta di emendamenti al decreto-

legge 451 e dimostrarono invece necessaria la presentazione di un nuovo progetto di legge, che è appunto al nostro esame.

D'altro canto non parve possibile, per le ragioni già accennate, accettare la proposta del senatore Longoni di trattare la materia secondo la legge 18 agosto 1940 n. 1741, proposta ripetuta pregiudizialmente nel parere della IX Commissione permanente.

Il progetto di legge presentato al nostro esame tende a porre rimedio agli inconvenienti riscontrati.

Alla lamentata indeterminatezza e insufficienza dei titoli per i quali è dovuto indennizzo si ovvia con l'articolo 1.

La vostra Commissione ritenne necessario però proporre la modifica della formula introduttiva dell'articolo proposta dal Governo, al fine di lasciare impregiudicata la questione del diritto all'indennità, diritto convalidato nel caso nostro, sia per l'obbligo assunto dallo Stato verso gli Alleati, sia specialmente in seguito all'accordo di Washington, liberamente trattato; ritenne ancora di specificare meglio l'ipotesi della lettera *a*), ammettendo anche le occupazioni di immobili, cioè le requisizioni non regolari; ritenne infine di proporre la soppressione dell'ipotesi di cui alla lettera *f*), per mantenersi entro i limiti fissati dal titolo della legge, che si basa sui precedenti oggettivi ricordati. D'altro canto la Commissione è del parere che i danni causati da automezzi tedeschi devono essere contemplati nella legge generale sui danni di guerra.

Per quanto riguarda la lamentata indeterminatezza dei criteri da seguire nella fissazione della misura dell'indennizzo dei danni (mentre per l'indennizzo delle requisizioni si seguono le norme della legge generale) si rimedia con l'articolo 2, che, pur lasciando una certa elasticità di valutazione agli organi tecnici e ministeriali, dà delle direttive concrete. Giova ricordare che questi criteri sono stati seguiti in via di massima nelle liquidazioni già fatte.

Sembrò alla Commissione di proporre all'articolo 2 che nella valutazione dei danni a beni mobili fossero messi per base i prezzi legalmente autorizzati, moltiplicati per il coefficiente cinque; quando non fosse possibile si propone di ricorrere ai prezzi correnti al 31 giu-

gno 1943, che presentano una certa normalità ed uniformità, pure moltiplicati per il coefficiente cinque.

Per i danni agli immobili si propone in via di massima di calcolare il danno in base ai valori correnti alla data della restituzione o rilascio dei beni.

Nel caso di danno alle persone si propone di fissare l'indennizzo, capitalizzando la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti, secondo l'articolo 4 del decreto-legge 21 gennaio 1947, n. 14, moltiplicata per un coefficiente determinato dall'Amministrazione tra i minimi e i massimi contenuti nella tabella allegata.

La differenza dei coefficienti di moltiplicazione (da 2.50 a 6.50) risulta logica, se si ammette di rifondere un danno, che è in parte in funzione delle condizioni dei danneggiati.

Alle difficoltà sollevate da parte della Corte dei conti per l'accreditamento a favore di funzionari delegati di altre amministrazioni, si ovvia con il dispositivo del secondo comma dell'articolo 4, che attribuisce le funzioni in parola agli organi centrali e periferici del Ministero e con l'articolo 10, che conseguentemente abolisce l'Ufficio centrale di controllo e gli Uffici periferici per le requisizioni alleate, dipendenti dalla Direzione generale del Genio militare.

Agli inconvenienti derivanti dalle eccessivamente onerose competenze affidate al Comitato costituito con gli articoli 7 e 8 e all'anormalità del suo carattere ora consultivo, ora praticamente giurisdizionale, si propone di riparare con l'articolo 4, affidando le liquidazioni alle Intendenze di finanza per le domande di indennizzo fino a lire due milioni per ciascuna delle ipotesi *a) b) c) d)* dell'articolo 1 e fino a lire 500 mila per la ipotesi *e)*; affidando al Ministero del tesoro le liquidazioni per domanda di indennizzo superiori a detti importi, ma con l'obbligo di sentire il Comitato, di cui all'articolo 7, quando l'indennizzo richiesto superi l'importo di cinquanta milioni di lire. A questo Comitato restano affidate ancora le competenze consultive di cui all'articolo 7.

Per quanto riguarda la composizione di questo Comitato si tenne conto (comma quarto dell'articolo 8) della opportunità che di esso possano far parte rappresentanti del Ministero

competente secondo la natura del bene per cui è richiesto l'indennizzo.

I reclami contro le liquidazioni dell'indennità compiuta dalle Intendenze di finanza possono essere proposti al Ministro; resta naturalmente la normale possibilità di ricorso al Consiglio di Stato e all'Autorità giudiziaria per tutti i casi (art. 5).

Per sopperire alle spese del servizio si autorizza il Ministro del tesoro ad applicare una trattenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, tranne che per i pagamenti per danni alle persone.

Si coglie l'occasione per esporre le spese preventivate per questo servizio sul bilancio 1950-1951:

Cap. 621 spese per il funzionamento . . . . .	L. 50.000.000
» 622 retribuzione ecc. al personale non di ruolo . . . . .	448.000.000
» 623 oneri previdenziali . . . . .	3.000.000
» 624 premio di presenza . . . . .	30.000.000
» 625 compensi per lavoro straordinario . . . . .	30.000.000
» 626 compensi in eccedenza . . . . .	4.000.000
» 627 indennità di missione . . . . .	50.000.000
» 628 gettoni di presenza al Comitato . . . . .	400.000
» 629 retribuzioni per incarichi . . . . .	450.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 615.850.000</b>

La proposta della soppressione dell'Ufficio centrale di controllo e degli Uffici periferici per le requisizioni alleate, dipendenti dal Ministero della difesa (articolo 10), pose la solita questione del licenziamento del personale avventizio, sommanente a oltre 1000 unità.

La Commissione, riconoscendo la opportunità di trattenere o di riassumere gli elementi assolutamente necessari per l'espletamento del servizio, propone che debba essere licenziato — incominciando dal 1° gennaio 1952 — una quota annua minima del 15 per cento sul totale dei riassunti (militari) e dei trattenuti, (civili) risultante entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Questo criterio sembra alla Commissione concili le esigenze — in parte contrastanti — del servizio, del bilancio e sociali.

Onde togliere dubbi viene specificato che il termine posto per l'accoglimento di domande (articolo 12) riguarda nuove domande, essendo valide quelle presentate.

Altre disposizioni proposte, come la non cumulabilità dell'indennità (articolo 3), la possibilità di concedere acconti fino al 50 per cento (articolo 6), il passaggio dei beni mobili, in dotazione ai soppressi Uffici e acquistati con fondi del Ministero del tesoro, al Ministero del tesoro (articolo 11, comma 2°) la esclusione di revisione di liquidazioni già avvenute, ecc. non richiedono illustrazioni.

Onorevoli Senatori, la vostra 5ª Commissione permanente, dopo esame approfondito del disegno di legge n. 1290, vi propone di approvarlo.

MOTT, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL MINISTERO

—  
*Norme in materia di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.*  
—

Art. 1.

Può essere concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e immobili ordinate direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;

b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;

d) per i danni, immediati e diretti, causati ai beni requisiti dalle requisizioni di cui alla lettera a);

e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate;

f) per i danni, immediati e diretti, causati da automezzi tedeschi e non risarcibili in base alle norme sui danni di guerra.

È devoluto al Ministero del tesoro il compito di accertare se si verificano le ipotesi indicate nel precedente comma; di determinare la misura dell'indennizzo secondo equità e in base ai criteri di massima di cui all'articolo seguente; di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'indennizzo.

Il provvedimento ministeriale di liquidazione è adottato sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro, al fine di determinare la misura della indennità, ha riguardo, in via di massima:

1) nei casi in cui alle lettere a), b), c), e per quanto attiene ai danni alle cose di cui alle lettere e) ed f) ai prezzi legali o, in mancanza, ai prezzi correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

—  
*Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.*  
—

Art. 1.

È concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate od ordinate direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

Art. 2.

L'indennità viene liquidata avendo riguardo, in via di massima:

1) per quanto attiene ai beni mobili acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

2) nel caso di cui alla lettera *d*) allo stato del bene requisito e ai valori correnti alla data di restituzione del bene medesimo;

3) nel caso di cui alle lettere *e*) ed *f*), se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, così ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata.

Il Ministero del tesoro ha riguardo, inoltre, in via di massima, nei casi di liquidazione di danni alla persona, alle condizioni finanziarie del richiedente; nei casi di danni alle cose, oltre che alle condizioni degli interessati, anche alla destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta.

#### Art. 3.

L'indennità per i danni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del 1° comma dell'articolo primo non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto, a carico dello Stato.

Se l'indennizzo o beneficio predetto è a carico di Enti pubblici o di privati ed è inferiore all'indennità liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennità può essere concessa limitatamente alla eccedenza; se è pari o superiore nessuna indennità può essere concessa.

#### Art. 4.

L'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che dà luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei

2) per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entità del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi;

3) nel caso di cui alla lettera *e*), se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, così ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata.

Nei casi di liquidazione anche di danni alle cose, sarà tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta.

#### Art. 3.

L'indennità per i danni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del 1° comma dell'articolo primo non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto, a carico dello Stato.

*Identico.*

#### Art. 4.

*Identico.*

beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale.

Entro il limite di 2 milioni per ciascuna delle ipotesi di cui all'articolo 1 la liquidazione ed i pagamenti degli indennizzi sono effettuati dalle Intendenze di finanza con la facoltà di cui al 2° comma dell'articolo stesso.

Le Intendenze di finanza presenteranno rendiconti trimestrali, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, per i fondi che dal Ministero del tesoro sono ad esse accreditati per i pagamenti degli indennizzi che sono competenti a liquidare.

#### Art. 5.

Contro la liquidazione dell'indennità compiuta dalla Intendenza di finanza può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del tesoro che decide sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7.

#### Art. 6.

Il Ministro del Tesoro, può concedere un acconto, fino al massimo dell'80 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'Ufficio tecnico erariale competente, se questo per difficoltà di carattere obiettivo non è in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.

L'acconto può essere concesso dall'Intendenza di finanza, se competente ai sensi del 2° comma dell'articolo 4.

#### Art. 7.

Presso il Ministero del tesoro è istituito un Comitato competente a dare parere nei casi previsti nella presente legge, e, inoltre, a richie-

All'accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri di massima indicati nell'articolo 2 nonché alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà:

entro il limite di 2 milioni per ciascuna delle ipotesi continuate nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per l'ipotesi contenute nella lettera e); l'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione si è verificato il fatto;

oltre il limite di 2 milioni: il Ministero del tesoro il quale dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 7, quando l'indennizzo richiesto superi l'importo di 50 milioni di lire.

*Soppresso.*

#### Art. 5.

Contro la liquidazione dell'indennità compiuta dall'Intendenza di finanza, può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del tesoro.

#### Art. 6.

Il Ministero del Tesoro e le Intendenze di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'Ufficio tecnico erariale competente, se questo per difficoltà di carattere obiettivo non è in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.

*Soppresso.*

#### Art. 7.

*Identicc.*

sta del Ministero stesso, su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

#### Art. 8.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro del tesoro ed è composto di un Consigliere di Stato, Presidente, di un magistrato dell'Ordine giudiziario di grado IV, di un Consigliere della Corte dei conti, di un sostituto Avvocato generale dello Stato, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e di un rappresentante del Ministero della Difesa-Esercito (Direzione generale del genio militare).

I detti rappresentanti sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al VI.

Il direttore dell'Ufficio requisizioni e danni ha facoltà di assistere alle sedute del Comitato.

Il Presidente ha facoltà di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo di specifica competenza, per riferire su questioni di carattere particolare.

Detti funzionari sono designati con decreto del Ministro del tesoro, con il benestare della rispettiva Amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del Tesoro che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dello stesso Ministero.

#### Art. 9.

Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondere al Presidente

#### Art. 8.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro del tesoro ed è composto di un Consigliere di Stato, Presidente, di un magistrato dell'Ordine giudiziario di grado IV, di un Consigliere della Corte dei conti, di un sostituto Avvocato generale dello Stato, di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

*Identico.*

*Identico.*

Il Presidente ha facoltà di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo del Ministero competente secondo la natura del bene per cui è richiesto l'indennizzo.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 9.

*Identico.*

Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alla lettera e) dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto eventuali compensi da corrispondere al



e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistono alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.

Art. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio centrale di controllo costituito alle dipendenze della Direzione generale del genio militare e gli Uffici periferici di requisizioni alleate, istituite alle dipendenze della predetta Direzione generale del genio militare sono soppressi.

Il personale militare trattenuto o richiamato in temporaneo servizio presso gli Uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo.

Tuttavia detto personale, che sia in servizio presso uffici indicati da data anteriore al 30 aprile 1948, può essere mantenuto in servizio nell'attuale destinazione per non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali sarà collocato in congedo.

Il personale civile non di ruolo che prestava regolare servizio alla data del 30 aprile 1948 presso gli Uffici di cui al 1° comma, è trattenuto alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'attuazione della presente legge, ma soltanto entro i limiti delle necessità inerenti ai servizi medesimi.

Gli Uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi Uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro.

Presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistono alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.

Art. 10.

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

Il personale civile non di ruolo ed il personale militare che prestava regolare servizio alla data del 30 aprile 1948 presso gli Uffici di cui al 1° comma, può essere rispettivamente, trattenuto o riassunto, a domanda, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'attuazione della presente legge, ma soltanto entro i limiti delle necessità inerenti ai servizi medesimi.

Di detto personale dovrà essere licenziata, a partire dal 1° gennaio 1952, una quota annua non inferiore al 15 per cento, della consistenza numerica risultante nei termini di cui al comma precedente.

*Identico.*

## Art. 11.

Il Ministero del tesoro provvederà direttamente al pagamento con propri fondi delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza e degli Uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonchè delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli Uffici militari.

I beni mobili in dotazione ai soppressi Uffici di cui all'articolo 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.

## Art. 12.

Le domande di pagamento della indennità di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 14 devono essere presentate alla Intendenza di finanza — competente ai sensi dell'articolo 4, primo comma — entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

## Art. 13.

Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 è abrogato.

Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate, oppure dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e già riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato,

## Art. 11.

Il Ministero del tesoro provvederà direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza e dei C. pi degli Uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonchè delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli Uffici militari.

*Identico.*

## Art. 11-bis.

Le Intendenze di finanza e gli Uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trimestrali al Ministro del tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

## Art. 12.

*Identico.*

Sono valide le domande già presentate.

## Art. 13.

*Identico.*

6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.

Art. 14.

La presente legge si applica anche alla liquidazione:

a) dell'indennità per la requisizione in uso, da parte delle Autorità alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette autorità sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;

b) dell'indennità per la requisizione in proprietà, da parte delle Autorità alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;

c) dell'indennità per il deterioramento degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennità.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

c) dell'indennità per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).

*Identico.*

Art. 15.

*Soppresso.*

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, n. 3

CATEGORIA PROFESSIONALE	COEFFICIENTE MINIMO	COEFFICIENTE MASSIMO
Operaio non qualificato . . . . .	2,50	4,50
Bracciante agricolo . . . . .		
Operaio qualificato . . . . .	3,75	5 —
Coltivatore diretto . . . . .		
Operaio specializzato . . . . .	4 —	5,50
Artigiano . . . . .		
Impiegato . . . . .	4,25	6 —
Piccolo proprietario . . . . .		
Piccolo imprenditore . . . . .		
Funzionario . . . . .	4,50	6,50
Professionista . . . . .		
Medio e grande proprietario . . . . .		
Medio e grande imprenditore . . . . .		